



CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE

FRA

la Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus, ente gestore della Rsa Pasotti Cottinelli (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Brescia Via Grazzine, 6 – C.F. 98077830176 P. I. 03466960176, nella persona del Dr. Carlo Fasser in qualità di Presidente Legale Rappresentante pro tempore,

E

Il/La Sig./sig.ra (di seguito denominati Obbligati) _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

in qualità di

☐

Ospite

☐

Parente dell'Ospite (indicare il grado) _____

☐

Tutore (non obbligato)

☐

Amministratore di Sostegno (non obbligato)

si stipula il seguente Contratto d'Ingresso presso la RSA Pasotti Cottinelli Onlus.

In caso di incapacità dell'ospite e in assenza della figura di Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore, gli obbligati si impegnano ad attivare le procedure necessarie per la definizione della figura giuridica appropriata entro 10 giorni dall'ingresso, consegnando opportuna documentazione per conoscenza del procedimento al Direttore Amministrativo della Fondazione.

PREMESSO

che la Fondazione è un'unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento con validità definitiva per n. 54 posti letto, con provvedimento dell'ASL di Brescia n° HP/04 del 09 Marzo 2009 protocollo n° 0034383, come da SCIA presentata in Ats Brescia il 09/12/2019 prot. 0124493/2019 e SCIA presentata in Ats Brescia il 30/12/2019 prot.



0000163/2020, accreditata come da DGR n. VIII/6212 del 19/12/2007, ove è prestata opera di assistenza ad anziani non autosufficienti:

- che la Fondazione è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche stabilizzate;
- che l'accesso alla Fondazione è definito e gestito autonomamente;
- che la Fondazione si avvale per la gestione dei servizi socio sanitari assistenziali della struttura della Società Cooperativa Dolce;
- che l'ingresso nella Fondazione non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente contratto;
- che la Fondazione ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria assistenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le RSA, dalla Carta dei Servizi che unitamente al Codice Etico fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 3

Gli obbligati si impegnano:

- a versare all'atto dell'ammissione una cauzione infruttifera di € 2.000.
Detta cauzione verrà restituita in caso di dimissione o decesso dell'ospite.

A corrispondere alla Fondazione, la retta giornaliera attualmente fissata in **€ 65 per stanze a due e tre letti**, al netto del contributo sanitario regionale, da pagarsi mensilmente in via anticipata, entro il 5 di ogni mese.

Al riguardo si ricorda la possibilità di usufruire di contributi pubblici, a favore dell'ospite, nei casi previsti dalle leggi vigenti.

In caso di ricoveri ospedalieri o di uscite temporanee dalla struttura la Fondazione garantisce il mantenimento del posto senza costi aggiuntivi alla retta giornaliera, che dovrà comunque essere corrisposta.

In caso di dimissione o decesso dell'ospite nel corso del mese, la frazione di retta mensile non utilizzata non è soggetta a restituzione.

- ad accettare, ora per allora, future variazioni della retta che le verranno tempestivamente comunicate per iscritto.
- a provvedere al pagamento delle spese funerarie del congiunto.

Si precisa che la retta è onnicomprensiva di assistenza sanitaria e assistenziale e di adeguate assicurazioni.

Restano escluse dalla retta, oltre alle visite specialistiche private, i trasferimenti in ambulanza.

ART. 4

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5

Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 15 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- inadempimento all'obbligo di pagamento della retta (o sua quota a carico dell'ospite), secondo quanto disposto dall'art. 9;
- decesso o dimissione dell'ospite;

ART. 6

Gli obbligati si impegnano, qualora nascesse l'esigenza, ad attivare la procedura del ricorso per l'amministrazione di sostegno per il proprio familiare, secondo quanto previsto dalla L. 6/04.

ART. 7

Gli Obbligati si impegnano a non far tenere somme di denaro e oggetti preziosi al proprio familiare. La Rsa declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o furti di oggetti o somme di denaro che non siano stati depositati in Amministrazione.

ART. 8

In caso di accettazione, il posto si considera impegnato dal momento del contatto telefonico con conseguente versamento della retta a decorrere dal giorno stesso della accettazione (secondo le modalità previste all'art. 3).

L'ingresso dell'ospite in struttura deve avvenire entro tre giorni dall'accettazione, pena la decadenza al diritto di ingresso.

ART. 9

Gli obbligati hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando comunicazione con Raccomandata A/R alla sede della Fondazione con preavviso di quindici giorni.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuta uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati. Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette secondo le modalità di cui all'art. 3.

ART. 10

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto dall'art. 3, la Fondazione formalizza diffida nei confronti dell'ospite o dei soggetti obbligati, a mezzo di raccomandata A/R.

Qualora si ripettesse nuovamente il ritardo nel pagamento, l'Ente si riserva il diritto di dimettere l'ospite senza ulteriore preavviso.

In questi casi verrà data tempestiva e formale comunicazione al Comune di residenza ed alla ASST locale, affinché le dimissioni avvengano in forma assistita.

In caso di ricoveri ospedalieri la Fondazione garantisce il mantenimento del posto senza costi aggiuntivi alla retta giornaliera, che dovrà comunque essere corrisposta.

ART. 11

Gli aventi diritto possono richiedere la documentazione amministrativa e personale riguardante gli ospiti, sia che siano in vita sia che siano defunti.

La richiesta va presentata per iscritto, con apposito modulo ritirabile in infermeria e consegnata all'Ufficio Amministrativo.

La pratica verrà evasa entro una settimana dalla richiesta, senza costi aggiuntivi.

ART. 12

Anche nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dagli Obbligati, questa circostanza non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 13

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dalla stanza precedentemente assegnata all'ospite, nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

ART. 14

Al momento dell'ingresso gli Obbligati autorizzeranno la Fondazione ad effettuare il cambio del medico di base dell'ospite, passando a quello della struttura.

ART. 15

Dimissioni per motivi sanitari.

La Fondazione, su proposta del Responsabile Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite, oppure l'inoltro presso centri ospedalieri, nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione dell'assistenza dovuta o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti.

ART. 16

Non appropriatezza del ricovero.

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero nel caso in cui l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria o al posto letto occupato.

ART. 17

Al momento della firma del presente contratto, verranno consegnate copia del Regolamento Interno della struttura e copia della Carta dei Servizi.

ART. 18

Gli Obbligati si impegnano a consegnare al momento dell'ingresso dell'ospite nella Struttura i seguenti documenti:

- ☐ certificato del medico curante;
- ☐ documentazione sanitaria precedente;
- ☐ prescrizione di farmaci;
- ☐ farmaci utilizzati fino al momento dell'ingresso;
- ☐ tesserino sanitario;
- ☐ eventuale verbale di invalidità;
- ☐ documento d'identità valido e codice fiscale;



ART. 19

Gli obbligati autorizzano la Fondazione ad utilizzare tutti i canali informatici autorizzati tra cui il CRS-SISS, per espletare tutte le pratiche richieste dalla Regione Lombardia e dalla A.T.S. di Brescia.

ART. 20

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificato nella Carta dei Servizi.

In particolare si precisa che il Responsabile dei dati per la parte amministrativa è il Legale Rappresentante, per la parte sanitaria il Responsabile Sanitario.

ART. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti nuove condizioni per lo svolgimento dei servizi erogati.

ART. 22

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Brescia.

Il contratto non può essere ceduto senza il consenso delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Il Legale Rappresentante
Dr. Carlo Fasser

L'Ospite (se in grado)

Gli Obbligati per presa visione (grado di parentela)

Il Tutore/Amministratore di Sostegno/Curatore
